



Cassa Edile di Milano, il volto amico dell'edilizia: tutele e servizi

La tradizione nel segno della continuità e dello sviluppo

Fondata il 1° aprile 1919 a Milano, con la denominazione di "Cassa Edile per le Assicurazioni Sociali", costituisce il primo esempio di sistema contrattualmente definito che prevede la collaborazione attiva fra le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e le Associazioni Imprenditoriali industriali ed artigiane.

Con l'obiettivo istituzionale originario di "creare sussidi di disoccupazione involontaria per gli operai edili", ben presto inizia a gestire anche l'accantonamento per ferie e tredicesima mensilità.

Oggi, a distanza di quasi 90 anni, Cassa Edile di Milano continua a fornire, con la stessa professionalità e l'entusiasmo di sempre (sulla base dei contributi versati da imprese e lavoratori) prestazioni di previdenza ed assistenza, oltre a retribuzioni per ferie, gratifica natalizia ed A.P.E. in favore dei suoi assistiti.

Vanta al suo attivo più di **8.000 imprese** e **55.000 lavoratori iscritti**, ai quali offre una gamma disparata di servizi che spaziano dai contributi economici per il sostenimento di spese scolastiche, mediche e paramediche alle cure termali.

Sempre nell'assoluto rispetto della pariteticità delle rappresentanze sindacali, il suo Comitato di Gestione è composto da 6 esponenti dei datori di lavoro e da altrettanti rappresentanti dei lavoratori di livello provinciale.

Una garanzia contrattuale per il lavoratore

Il suo ruolo essenziale consiste nel vigilare sul rispetto e sulla

corretta applicazione di quanto previsto dagli accordi e dai Contratti Nazionali e Territoriali di Lavoro di categoria, in quanto l'impresa iscritta è tenuta ad adempiere, per ogni lavoratore assunto, a tutti gli obblighi che le competono relativamente al sistema contributivo-previdenziale.

Nell'eventualità in cui ciò non si verifici, Cassa Edile di Milano può far valere tutto il suo potere contrattuale, intentando azioni legali finalizzate al recupero di retribuzioni differite a favore del dipendente, che diversamente rischia di perdere un suo diritto. Il lavoratore è, quindi, tutelato ed ha la certezza di ricevere integralmente quanto contrattualmente riconosciuto, sia sotto il profilo di retribuzione economica immediata sia sotto forma di pacchetto previdenziale, per la garanzia di un futuro più sereno.

La promozione della formazione e la divulgazione della cultura della sicurezza

Oltre a presidiare la correttezza dei rapporti di lavoro, promuove ed incentiva, in collaborazione con gli altri Enti paritetici del sistema delle costruzioni, ossia E.S.E.M. e CPT, la qualificazione professionale e la cultura della sicurezza.

Per questo motivo, parte dei contributi versati da parte delle imprese per ogni dipendente, oltre che dai dipendenti stessi, confluisce in un fondo utilizzato per finanziare corsi di formazione e programmi di aggiornamento organizzati da E.S.E.M.; non solo, Cassa Edile di Milano favorisce la formazione culturale dei lavoratori tramite la corresponsione di rimborsi per l'acquisto di attrezzature didattiche e l'assegnazione di borse di studio. Questi servizi

sono fruibili anche da parte dei figli dei lavoratori, ai quali, per altro, è rivolto anche il contributo per l'accesso alla scuola media inferiore.

In materia di prevenzione degli infortuni e sicurezza in cantiere, Cassa Edile di Milano non si limita a fornire ai lavoratori adeguati mezzi antinfortunistici (abbigliamento e scarpe), ma da sempre concorre a realizzare le condizioni per una concorrenza leale tra imprese ed a combattere il lavoro sommerso.

Per questo motivo è fondamentale promuovere la cultura della prevenzione che permette agli addetti ai lavori di svolgere il loro operato in condizioni di sicurezza e di organizzare in

modo più redditizio il processo produttivo, all'insegna dell'efficienza e della competitività.

La salute del lavoratore e della sua famiglia: un bene prezioso che sta a cuore di Cassa Edile di Milano

Le risorse umane sono un bene prezioso che va valorizzato e preservato; per questo Cassa Edile di Milano si prende cura della salute del lavoratore, contribuendo

segue a pagina 2

Sommario

Cassa Edile di Milano, il volto amico dell'edilizia: tutele e servizi	pagina 1
Accordi sindacali per il raggiungimento di nuovi obiettivi	pagina 3
Cassa Edile di Milano: non solo prestazioni di assistenza	pagina 4
Come cambiano le prestazioni e nuove proposte	pagina 5
È in arrivo per i lavoratori una modalità di pagamento pratica ed innovativa: la carta prepagata	pagina 7
La comunicazione corre sulla linea della telefonia mobile: a breve i lavoratori riceveranno informazioni tramite sms	pagina 7
26° "Pescata del magutt": appuntamento al 9 ottobre sulle rive del Lago dei Cigni a Milano	pagina 8

dalla prima

Cassa Edile di Milano, il volto amico dell'edilizia: tutele e servizi

do parzialmente al sostenimento di spese mediche che interessano i seguenti ambiti:

- lenti oculistiche curative
- protesi ortopediche
- visite mediche specialistiche
- recupero di lavoratori alcolodipendenti e tossicodipendenti
- assegno a favore dei portatori di handicap
- assicurazione contro gli infortuni extraprofessionali
- protesi dentarie ed acustiche
- cure dentarie
- contributo ai lavoratori in trattamento emodialitico
- integrazione del trattamento economico per T.B.C.
- cure termali (anche il coniuge può usufruirne, ma in misura ridotta)

• soggiorni curativi

Anche nel caso in cui il lavoratore dovesse versare in gravi condizioni di necessità economica, Cassa Edile di Milano è sempre al suo fianco e contribuisce economicamente al suo sostentamento con l'emissione di assegni straordinari oppure si premura di ospitarlo provvisoriamente presso uno dei centri convenzionati preposti a questa finalità.

Infine, in caso di decesso dell'operaio o di un familiare convivente, provvede a far pervenire alla famiglia un indennizzo.

Cassa Edile di Milano pensa anche alle famiglie dei lavoratori, con particolare riguardo alla crescita e all'educazione dei figli ai quali sono rivolte le seguenti prestazioni:

- contributo per protesi ortodontiche
- rimborso per lenti oculistiche curative
- assegno a favore dei portatori di handicap
- recupero di tossicodipendenti
- villaggi vacanze - soggiorni gratuiti di 3 settimane per i ragazzi dai 5 ai 16 anni organizzati ogni anno tra fine giugno e fine agosto presso i centri estivi di Pinarella di Cervia (RA) e Maggio di Cremona (LC).

Cassa Edile di Milano ha sempre nuovi progetti in cantiere

A partire da fine anno saranno a disposizione dei lavoratori due nuovi servizi, dei quali



forniamo solo una breve anticipazione, dato che verranno trattati più diffusamente nelle prossime pagine del presente numero:

1. carta prepagata

- Più pratica ed efficace rispetto agli attuali sistemi di pagamento, verrà lanciata con l'obiettivo di ridurre al minimo eventuali disservizi o disagi nell'erogazione degli importi dovuti.

Si tratta di un PagoBancomat a tutti gli effetti che non presuppone un conto corrente bancario d'appoggio, in quanto tutto il credito disponibile è contenuto nella card stessa!

Su di essa Cassa Edile di Milano potrà provvedere all'accredito delle somme spettanti, così come il proprietario della carta potrà utilizzarla per effettuare dei pagamenti diretti, per prelevare contanti oppure per ricaricare il denaro! Ai fini della sicurezza si ricorda che la carta è nominativa (non al portatore), è protetta da

codice PIN e ha una durata di 3 anni.

2. comunicazioni via sms

- Nell'ottica di intensificare e di migliorare il flusso comunicativo con i propri assistiti, Cassa Edile di Milano ha individuato un nuovo strumento, rapido, efficace e diffusissimo tra i lavoratori: il telefono cellulare ed, in particolare, la funzione di brevi messaggi di testo (SMS).

Questa nuova modalità interattiva verrà utilizzata sia per richiamare l'attenzione dei lavoratori sulle scadenze da rispettare per poter usufruire in tempo utile delle prestazioni disponibili, sia per aggiornarli sulle novità ed iniziative promosse.

A questo proposito è in fase di progettazione una piattaforma multimediale in grado di inviare un consistente quantitativo di sms differenziati per contenuti e destinatari.

Si ricorda che solo con la collaborazione attiva dei lavorato-

ri, che dovranno comunicare i loro recapiti, l'iniziativa avrà successo.

Un investimento sicuro per la competitività delle imprese

Tuttavia, Cassa Edile di Milano non eroga solo servizi a favore dei lavoratori, ma offre numerosi vantaggi, anche di natura economica, alle imprese iscritte, quali:

- riduzione dei contributi INPS dell'11,50% per le imprese con posizione regolare,
- diminuzione del 10% sui premi dovuti all'INAIL riservata alle aziende rispettose delle norme sulla sicurezza ed aderenti agli Organismi paritetici territoriali,
- accertamenti per conoscere la regolarità dei rapporti di lavoro delle aziende subappaltatrici,
- certificazione di regolarità contributiva.

Accordi sindacali per il raggiungimento di nuovi obiettivi

Oggetto di discussione al centro delle recenti trattative che hanno visto ancora una volta impegnate le parti sociali rappresentate, da un lato, dall'Associazione delle Imprese Edili e Complementari delle Province di Milano e di Lodi - (Assimpredil) e, dall'altro, dalle Organizzazioni Sindacali territoriali (Fe.N.E.A.L. - U.I.L., F.I.L.C.A. - C.I.S.L., F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L.), le seguenti tematiche:

1. aggiornamento dei contenuti e delle modalità delle prestazioni attualmente fornite da Cassa Edile di Milano ai suoi assistiti,
2. necessità di realizzare un sistema informatizzato che monitori la regolarità delle imprese, nonché il loro rispetto della normativa antinfortunistica,
3. rivisitazione dell'articolo 4 del "Regolamento delle gestioni".

Per quanto concerne le prestazioni in essere, considerato che quanto previsto dall'accordo nazionale 20 maggio 2004 conferma il bisogno di adeguare i servizi offerti alle effettive esigenze dei lavoratori, le parti hanno stabilito quanto segue: "(...)ferma restando la rivisitazione delle prestazioni da parte della commissione di cui al punto 1) dell'accordo provinciale 2 marzo 2005, il valore delle prestazioni (...) che residueranno dopo l'aggiornamento operato dalla predetta Commissione, sarà elevato del 15% rispetto al valore attualmente in essere, con effetto per le richieste inoltrate dopo il 30 settembre 2005".

Per la descrizione dettagliata delle modifiche e delle integrazioni delle prestazioni, che verranno adottate a partire dal 1° ottobre 2005, si rimanda allo speciale, al centro del giornale.

Le parti hanno, inoltre, convenuto che è necessario focalizzare l'attenzione su un progetto di informatizzazione che consenta anzitutto ai tre Enti bilaterali territoriali di interagire in via telematica e, successivamente, di mettere a disposizione delle imprese, del settore e delle parti sociali uno strumento che permetta la verifica preventiva e periodica della regolarità e del rispetto della normativa antinfortunistica delle imprese coinvolte nel processo produttivo.

Il procedimento dovrà anche contribuire ad una più agevole applicazione della procedura per l'acquisizione del **Bollino Blu**. Entro il 31 ottobre 2005, un'apposita Commissione, costituita da rappresentanti di ciascun Ente e delle parti sociali, dovrà elaborare una proposta operativa da sottoporre alle parti sociali stesse.

Riportiamo, infine, per esteso, il testo relativo all'articolo 4 del "Regolamento delle gestioni", all'interno del quale è stata inserita una nuova disciplina che ha l'intento dichiarato di "premiare" le aziende dalla consolidata regolarità negli adempimenti nei confronti di Cassa Edile di Milano (imprese del gruppo B). Il suddetto articolo è stato rivisto nei seguenti termini:

Articolo 4

Trasmissione della denuncia mensile

La denuncia mensile di cui all'accordo nazionale 3 ottobre 2001, deve sempre pervenire alla Cassa Edile entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello cui la denuncia si riferisce. Il Comitato di Gestione definisce le modalità ed i mezzi di trasmissione della denuncia. La mancata presentazione della denuncia costituisce inadempimento e pertanto l'impresa non si considera in regola.

Regolarità contributiva e versamento dei contributi

A. L'impresa deve effettuare il versamento del contributo con l'aliquota del 2,50% per previdenze sociali a suo carico da calcolarsi sull'imponibile salariale, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello cui la denuncia si riferisce. Qualora l'impresa non abbia provveduto agli adempimenti di cui sopra, entro i termini e con le modalità indicate, non sarà considerata regolare ad alcun effetto. In caso di adempimenti tardivi l'impresa deve versare il contributo per le previdenze socia-



li a suo carico, da calcolarsi sull'imponibile salariale, con l'aliquota del 3,00%.

Per i pagamenti effettuati oltre 90 giorni dalla scadenza indicata, le imprese dovranno altresì corrispondere un importo pari al 5% annuo sul debito maturato, a partire dal primo giorno successivo al termine sopra previsto.

Resta confermato che la tempestiva emissione delle "cartelle" è subordinata all'integrale pagamento di quanto dovuto alla Cassa Edile - entro il 30 giugno ed il 30 novembre - in relazione al periodo ottobre-marzo per la cartella di luglio ed al periodo aprile-settembre per quella di dicembre.

B. L'impresa che sia iscritta al sistema delle Casse Edili di cui al C.C.N.L. di settore da almeno 60 mesi e che durante tale periodo non abbia mai sospeso la propria posizione e abbia sempre provveduto con regolarità a tutti gli adempimenti ed al versamento del dovuto, ferma restando la trasmissione della denuncia mensile entro il termine di cui al primo paragrafo dell'articolo in esame, deve provvedere al pagamento dei contributi per previdenze sociali a suo carico da calcolarsi sull'imponibile salariale con l'aliquota del 2%, entro i termini e con le modalità indicate nel precedente punto A), 1° comma.

Conseguentemente, l'aliquota contributiva per previdenze sociali a carico dei lavoratori è proporzionalmente ridotta allo 0,40% da calcolarsi sull'impo-

nibile salariale.

Il periodo di fruizione dell'agevolazione contributiva coincide con l'anno di bilancio. L'agevolazione compete alle sole imprese che, nell'anno di bilancio precedente, abbiano mediamente accantonato per i lavoratori almeno 1.800 ore di lavoro ordinario e periodi assimilati secondo le norme generali in materia di prestazioni della Cassa Edile.

Tutte le disposizioni degli ultimi quattro commi del precedente punto A) valgono anche per le imprese di cui al presente punto B).

L'impresa che perde il diritto alle agevolazioni per mancato rispetto dei termini di scadenza degli adempimenti e dei versamenti sopra previsti, potrà nuovamente godere delle agevolazioni trascorsi 6 mesi, sempre che abbia regolarizzato la propria posizione contributiva e, durante tale semestre, non abbia mai sospeso la posizione stessa ed abbia provveduto con regolarità a tutti gli adempimenti ed ai versamenti dovuti.

Tutti i termini per gli adempimenti previsti, se cadenti di sabato o in giorno festivo, si intendono automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

Periodico della Cassa Edile di Milano
Redazione: Via San Luca n° 6
20122 Milano
Tel. 02.58496.1

Registrazione avvenuta presso il Tribunale di Milano n° 270 del 24.5.1986

Comitato di Redazione:
Camillo Ranza
Francesco Bianchi
Gianpaolo Fantin
Gianenrico Longoni
Franco Monetti
Federico Rosato

Direttore responsabile
Guido Elmosi

Impaginazione e stampa:

il Guado
Via P. Picasso, 21/23
Corbetta (MI)
Tel. 02972111

Cassa Edile di Milano: non solo prestazioni di assistenza

Forse non tutti sanno che...

La maggior parte dei lavoratori conosce Cassa Edile di Milano unicamente sotto il profilo di Ente assistenziale che provvede soprattutto a fornire indumenti da lavoro ed a corrispondere contributi per spese mediche, paramediche e sussidi in generale, ma ignora la sua vera natura statutaria.

In realtà nasce all'inizio del secolo scorso come Assicurazione contro la disoccupazione e le malattie per gli operai dell'industria edile e successivamente, nel secondo dopoguerra, le viene affidato anche l'incarico di gestire l'accantonamento per ferie e gratifica natalizia.

Svolge, dunque, questa funzione da ben 60 anni, mentre l'erogazione di prestazioni di assistenza è rientrata nelle sue competenze solo più tardi.

A questo proposito è stato riservato un apposito spazio ai tre servizi "storici" di Cassa Edile di Milano, ossia retribuzione per ferie, gratifica natalizia ed A.P.E. (Anzianità Professionale Edile).

Trattamento economico per ferie

Il datore di lavoro deve provvedere all'accantonamento presso Cassa Edile di Milano degli importi relativi al trattamento economico per ferie dei suoi lavoratori dipendenti, anche in caso di assenza da parte di questi ultimi per malattia, infortunio o malattia professionale.

Il calcolo di tale operazione si basa sulla percentuale complessiva pari all'8,50% della retribuzione del lavoratore che gli viene versata con scadenza annuale fissa nel mese di luglio.

Gratifica natalizia

Secondo l'art. 17 del C.C.N.L., agli operai spetta un'erogazione annuale per gratifica natalizia, altrimenti detta 13ª mensilità, che viene corrisposta nel mese



di dicembre. L'accantonamento, come nel caso della retribuzione per ferie, va effettuato da parte del datore di lavoro ed ha per oggetto una percentuale forfetizzata pari al

10% della retribuzione. Anche in questo caso, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare i versamenti in caso di assenza del lavoratore per malattia, infortunio o malattia professionale.

A.P.E.

L'operaio matura il diritto all'anzianità professionale edile quando in ciascun biennio possa far valere almeno 2.100 ore, anche in più circoscrizioni territoriali, computando a tale effetto le ore di lavoro ordinario prestate, nonché le ore di assenza dal lavoro per malattia indennizzate dall'INPS, le ore di assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale indennizzate dall'INAIL, le ore di assenza per congedo matrimoniale, le ore per ogni mese intero di servizio militare di leva e le ore per congedo parentale.

Il biennio scade il 30 settembre dell'anno precedente a quello dell'erogazione che viene effettuata da Cassa Edile di Milano in occasione del 1° maggio.

Il regolamento stabilisce l'aumento degli importi sulla base del numero di anni di iscrizione continuativa al sistema delle Casse Edili, moltiplicando gli importi orari (stabiliti da regolamento A.P.E.) per il numero di ore di lavoro ordinario prestate e denunciato alla Cassa per il secondo anno del biennio di riferimento.



Le nuove prestazioni a partire da ottobre 2005

Normativa generale

Per quanto non diversamente previsto nella specifica disciplina di ciascuna prestazione, valgono le norme seguenti.

Requisiti di accantonamento orario

Il diritto alle prestazioni in favore del lavoratore ovvero, nei casi previsti, in favore dei suoi familiari matura a condizione che il lavoratore, non in prova, al momento di presentazione della domanda sia dipendente da impresa iscritta alla Cassa Edile di Milano e sia anch'egli iscritto alla medesima Cassa Edile e che a suo favore sia stato effettuato l'accantonamento per almeno 1.800 ore di lavoro ordinario nei quattro trimestri solari o 500 ore di lavoro ordinario nel trimestre solare antecedenti il mese di presentazione della domanda stessa (es. per una richiesta presentata nel mese di maggio: 1.800 ore accantonate dal 1° aprile dell'anno precedente al 31 marzo dell'anno in corso, ovvero 500 ore accantonate dal 1° gennaio al 31 marzo dell'anno in corso). I lavoratori provenienti da altre circoscrizioni territoriali ed iscritti alla Cassa Edile di Milano, possono fruire delle prestazioni erogate dalla Cassa medesima, purché la loro posizione relativa all'accantonamento presso la Cassa Edile di provenienza sia regolare. In tal caso, il diritto a fruire delle prestazioni matura quando l'accantonamento è pari a 1.800 ore di lavoro ordinario nei quattro trimestri solari o 500 ore di lavoro ordinario nel trimestre solare antecedenti il mese di fruizione della prestazione stessa, ritenendo utili anche le ore accantonate e certificate dalla Cassa di provenienza.

Qualora la posizione del lavoratore relativa agli accantonamenti presso la Cassa Edile di provenienza non sia regolare, lo stesso avrà diritto all'accesso alle prestazioni nel momento in cui maturerà nella Cassa Edile di Milano i requisiti di ore accantonate (1.800 ore di lavoro ordinario nei quattro trimestri solari o 500 ore di lavoro ordinario nel trimestre solare antecedenti la richiesta).

I contributi economici di carattere sanitario per: lenti oculistiche curative, cure dentarie, protesi dentarie ed acustiche, protesi ortopediche, visite mediche specialistiche ed accertamenti diagnostici, competono ai familiari a carico a condizione che a favore del richiedente sia stato effettuato, nei trentasei mesi solari antecedenti il mese di fruizione della prestazione, l'accantonamento alla Cassa Edile di Milano per almeno 1.800 ore annue di lavoro ordinario.

Il contributo per la frequenza dei figli all'asilo nido compete ai lavoratori che abbiano un'iscrizione continuativa ed ininterrotta alla Cassa Edile di Milano da almeno 5 anni e per i quali sia stato effettuato, nei trentasei mesi solari antecedenti la richiesta, l'accantonamento di almeno 1.800 ore annue di lavoro ordinario.

Il contributo *una tantum* per la formazione degli operai licenziati compete ai lavoratori che, alla data del licenziamento, possano far valere almeno trentasei mesi di iscrizione alla Cassa Edile di Milano con accantonamento per almeno 1.800 ore annue di lavoro ordinario.

In tutti i casi, ai fini del requisito delle 1.800 o delle 500 ore si computano, nei limiti della conservazione obbligatoria del posto, anche le ore di assenza per:

- servizio militare/civile;
- malattia, malattia tubercolare, infortunio sul lavoro e malattia professionale;
- congedo di maternità o di paternità regolarmente indennizzato;
- intervento della CIG autorizzato dalla Commissione Provinciale;
- permessi sindacali retribuiti e assemblee retribuite previsti dal c.c.n.l. e dalla legge n. 300/1970;
- permessi retribuiti previsti dal c.c.n.l. per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- ferie maturate e godute;
- festività retribuite.

Altre disposizioni

1. Per le prestazioni a carattere annuale, l'anno di riferimento decorre

dal 1° ottobre al 30 settembre successivo, ad esclusione della prestazione "contributo per visite mediche specialistiche ed accertamenti diagnostici", che avrà come riferimento l'anno solare.

2. Per le prestazioni la cui erogazione è subordinata alla presentazione della fattura, il termine per l'inoltro della domanda alla Cassa Edile decorre dalla data della fattura di saldo quietanzata per la prestazione globalmente intesa.

3. La prescrizione necessaria per richiedere il contributo alle prestazioni mediche (es. contributo per protesi, per visite mediche specialistiche, ecc.) deve essere redatta da un medico specialista in disciplina attinente al tipo di prestazione richiesta.

4. Per le prestazioni a favore dei familiari dei richiedenti, per "vivenza a carico" si intende quella prevista dalla normativa fiscale, che andrà attestata dalla documentazione di legge.

5. Le richieste di prestazione vanno presentate con le modalità stabilite dalla Cassa Edile, che indicherà anche la documentazione probatoria necessaria. La Cassa ha facoltà di effettuare eventuali verifiche sulla veridicità delle certificazioni presentate in relazione alle prestazioni richieste.

Prestazioni

1. Contributo per lenti oculistiche curative

Dal 1° ottobre 2005, al lavoratore non in prova ed ai figli a carico è rimborsato annualmente il 40% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di euro 120,00 per anno, per l'acquisto di lenti curative per occhiali da vista (esclusa la montatura) e/o lenti corneali curative prescritte per uso personale da medico specialista.

La prestazione compete anche al coniuge a carico del richiedente secondo la normativa fiscale, in misura pari al 50% del contributo spettante al lavoratore per il medesimo evento.

La prestazione spetta al coniuge per un solo evento nell'anno.

La domanda va presentata entro 180 giorni dalla data della fattura.

2. Contributo per cure dentarie

Dal 1° ottobre 2005, al lavoratore non in prova è rimborsato il 60% della spesa sostenuta per cure dentarie, fino ad un massimo di euro 180,00 per evento.

Non verranno effettuati rimborsi per importi di spesa inferiori a euro 100,00.

La prestazione compete anche al coniuge e ai figli, a carico del richiedente secondo la normativa fiscale, in misura pari al 50% del contributo spettante al lavoratore per il medesimo evento.

La prestazione spetta nell'anno per un singolo familiare e per un solo evento.

La domanda va presentata entro 180 giorni dalla data della fattura.

3. Contributo per protesi dentarie ed acustiche

a) PROTESI DENTARIE

Dal 1° ottobre 2005, al lavoratore non in prova iscritto alla Cassa Edile di Milano da almeno 3 anni è rimborsato l'85% della spesa sostenuta per protesi dentarie, fino ad un massimo di euro 965,00; il massimale è elevato a euro 1.285,00 se il lavoratore è iscritto alla Cassa Edile di Milano da almeno 5 anni.

b) PROTESI ACUSTICHE

Dal 1° ottobre 2005, al lavoratore non in prova iscritto alla Cassa Edile di Milano da almeno 3 anni, è rimborsato l'85% della spesa sostenuta per protesi acustiche, fino ad un massimo di euro 750,00; il massimale è elevato a euro 1.000,00 se il lavoratore è iscritto alla Cassa Edile di Milano da almeno 5 anni.

Le prestazioni anzidette competono anche al coniuge e ai figli, a carico del richiedente secondo la normativa fiscale, in misura pari al 50% del contributo spettante al lavoratore per il medesimo evento.

Ogni prestazione spetta nell'anno per un singolo familiare e per un solo evento.

La domanda va presentata entro 180 giorni dalla data della fattura.

4. Contributo per protesi ortodontiche per i figli

Dal 1° ottobre 2005, al lavoratore non in prova è rimborsata parte della spesa sostenuta per protesi ortodontiche, la cui applicazione sia prescritta da medico specialista ai figli a carico del lavoratore.

È rimborsabile il 40% della spesa globalmente sostenuta con un massimo di euro 415,00 per il triennio di calendario decorrente dalla presentazione della prima richiesta di rimborso alla Cassa Edile.

La prestazione non è ripetibile per il medesimo figlio.

Le domande vanno presentate entro 180 giorni dalla data della singola fattura.

5. Contributo per protesi ortopediche

Dal 1° ottobre 2005, al lavoratore non in prova è rimborsato il 50% della spesa sostenuta per l'acquisto di protesi ortopediche, prescrittegli per uso personale da medico specialista, fino ad un massimo di euro 240,00, con una franchigia di euro 30,00.

La prestazione compete anche al coniuge e ai figli, a carico del richiedente secondo la normativa fiscale, in misura pari al 50% del contributo spettante al lavoratore per il medesimo evento.

La prestazione spetta nell'anno per un singolo familiare per un solo evento.

La domanda va presentata entro 180 giorni dalla data della fattura.

6. Contributo per visite mediche specialistiche ed accertamenti diagnostici

Dal 1° ottobre 2005, al lavoratore non in prova è rimborsato il 50% della spesa sostenuta nell'arco dell'anno per sottoporsi a visite mediche specialistiche - anche tramite il Servizio sanitario nazionale - fino ad un massimo di euro 150,00 con una franchigia di euro 30,00.

Inoltre, dal 1° ottobre 2005, è rimborsata parte della spesa sostenuta nell'arco dell'anno per accertamenti diagnostici prescritti dallo specialista che ha effettuato la visita, per ciascuno dei quali sia rimasto a carico del lavoratore un importo non inferiore a euro 18,00. L'importo rimasto a carico del lavoratore è rimborsabile in misura pari al 100% fino ad un massimo di euro 60,00.

Le prestazioni anzidette competono anche al coniuge e ai figli, a carico del richiedente secondo la normativa fiscale, in misura pari al 50% del contributo spettante al lavoratore per il medesimo evento.

Ogni prestazione spetta nell'anno per un singolo familiare e per un solo evento.

La domanda va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo.

7. Contributo ai lavoratori in trattamento emodialitico

Dal 1° ottobre 2005, la Cassa Edile di Milano corrisponde ai lavoratori in trattamento emodialitico l'importo in cifra fissa di euro 15,00 al giorno, per le sole giornate di assenza parziale dal lavoro coincidenti con l'effettuazione del trattamento stesso. Per ottenere la prestazione il lavoratore dovrà presentare semestralmente apposita domanda, corredata da idonea certificazione medica e da documentazione del-

l'impresa di appartenenza attestante la prestazione parziale di attività lavorativa nel giorno di assenza per emodialisi.

La domanda va presentata entro 180 giorni dalla fine di ciascun semestre solare durante il quale è stato effettuato il trattamento.

8. Cure termali

Dal 1° ottobre 2005, la Cassa Edile di Milano contribuisce all'intera spesa sostenuta dai lavoratori non in prova per il soggiorno presso alberghi convenzionati per sottoporsi alle seguenti cure termali:

1. fangoterapia;
2. epatoterapia;
3. sabbie;
4. cure per forme respiratorie - broncoasmatiche;
5. cure per forme dermatologiche.

L'invio alle cure è subordinato al rilascio - da parte del Servizio sanitario nazionale - dell'autorizzazione a fruire della prestazione richiesta e al pagamento, sempre da parte del Servizio sanitario nazionale, dei relativi costi.

La Cassa Edile contribuirà per il 100% delle spese di soggiorno in albergo del lavoratore e per il 40% delle spese di soggiorno in albergo del coniuge a carico che lo accompagni. Inoltre rimborserà al solo lavoratore il costo del viaggio di andata e ritorno, compiuto con mezzi di trasporto pubblici, su presentazione del biglietto di viaggio.

Il lavoratore può usufruire di questa prestazione una sola volta all'anno per un massimo di 5 anni, anche non consecutivi.

La domanda va presentata entro 180 giorni dalla data della fattura dell'albergo.

9. Assegno per il recupero dei lavoratori o dei figli dei lavoratori alcolodipendenti o tossicodipendenti

Tale prestazione è finalizzata a concorrere alla riabilitazione dei lavoratori dipendenti da imprese iscritte alla Cassa Edile, o dei figli a carico degli stessi o conviventi, che siano affetti da forme morbose specifiche derivanti da abuso di alcol o di sostanze stupefacenti, comprovate da certificato di un medico specialista.

Dal 1° ottobre 2005, il lavoratore o il figlio a carico o convivente alcolodipendente, che volontariamente acceda a terapie riabilitanti presso Istituti specialistici o a cure specifiche presso strutture ospedaliere pubbliche o private, ha diritto ad un rimborso delle spese sostenute debitamente documentate fino ad un massimo di euro 300,00 per anno.

Analogamente, dalla medesima data, il lavoratore o il figlio a carico o convivente tossicodipendente che volontariamente acceda a programmi terapeutici e di riabilitazione gestiti da Istituti, Enti, Comunità di comprovata esperienza e serietà nel campo della lotta alla tossicodipendenza, ha diritto ad un assegno mensile pari ad euro 300,00, limitatamente ai primi sei mesi di ciclo curativo, che viene erogato dalla Cassa Edile esclusivamente alla struttura riabilitante.

La Presidenza della Cassa Edile può all'occorrenza verificare i requisiti della struttura.

La prestazione per gli alcolodipendenti va richiesta entro 180 giorni dal termine della terapia; la prestazione per i tossicodipendenti va richiesta entro 180 giorni dal termine dei primi sei mesi di ciclo curativo.

10. Assegno a favore dei portatori di handicap

Dal 1° ottobre 2005, a favore dei figli di lavoratori e dei lavoratori medesimi portatori di handicap la Cassa Edile eroga la somma annua di euro 1.000,00 per i soggetti tutelati dalla legge n. 18/1980 (invalidità totale) e di euro 500,00 per i soggetti tutelati dalla legge n. 118/1971 (invalidità parziale).

La prestazione è rinnovabile annualmente dietro presentazione di una nuova domanda corredata da documenti che confermino l'invalidità. La prestazione compete anche al coniuge a carico del richiedente secondo la normativa fiscale, in misura pari al 50% del contributo spettante al lavoratore per il medesimo evento.

La domanda va presentata entro 180 giorni dal termine dell'anno cui si riferisce la domanda stessa.

Oltre alla prestazione economica nei termini sopra riportati, si riconosce la possibilità, limitatamente alle situazioni invalidanti che necessitino di assistenze particolari, di fruire di soggiorni temporanei presso le strutture della Cassa, con assistenza familiare o professionale.

L'attribuzione di tale ulteriore beneficio è demandata alla Presidenza della Cassa, che valuterà il singolo caso a proprio insindacabile giudizio.

11. Contributo per la frequenza dei figli all'asilo nido

Dal 1° ottobre 2005 la Cassa Edile di Milano riconosce ai lavoratori non in prova un contributo annuale fisso pari a euro 800,00, quale concorso al pagamento della retta per la frequenza dell'asilo nido dei figli a carico secondo la normativa fiscale.

La prestazione - concessa per un solo figlio a carico e per ogni anno intero di frequenza del figlio/a all'asilo nido - è subordinata alla produzione da parte del lavoratore di idonea certificazione attestante l'effettiva frequenza ed il relativo onere a carico del genitore non inferiore a euro 250,00 di media mensile.

Il contributo è corrisposto in tre erogazioni, pagate posticipatamente al termine di ogni trimestre di effettiva frequenza del figlio all'asilo nido, idoneamente documentata.

La domanda va presentata entro 180 giorni dal termine dell'anno di frequenza.

12. Borse di studio

La Cassa Edile, allo scopo di aiutare negli studi i figli dei lavoratori ed i lavoratori studenti iscritti alla Cassa, bandisce ogni anno un concorso per l'assegnazione di borse di studio.

Le borse di studio vengono assegnate agli studenti figli di lavoratori edili ed ai lavoratori edili stessi che frequentano le scuole medie superiori diurne e serali dalla 2ª alla 5ª classe, le scuole professionali edili e l'università, in particolare per coloro che frequentano il corso di Ingegneria civile.

Gli interessati devono inoltrare apposita domanda, entro 180 giorni dal termine dell'anno scolastico.

Per il calcolo della media relativa all'attribuzione della borsa di studio vengono esclusi i voti riguardanti la condotta e le seguenti materie: religione ed educazione fisica.

La commissione giudicatrice del concorso è composta dal Presidente e dal Vicepresidente della Cassa Edile (oppure da due loro delegati), da quattro membri del Comitato di gestione della Cassa, nonché dal suo direttore.

13. Contributo per spese didattiche di accesso dei figli alla scuola media inferiore

Dal 1° ottobre 2005, al lavoratore non in prova, in occasione dell'iscrizione dei figli, per la prima volta, alla prima classe della scuola media inferiore viene corrisposto un importo pari ad euro 265,00, a titolo di concorso alle spese per le attrezzature didattiche.

A tal fine, le domande devono essere presentate alla Cassa Edile entro 180 giorni dall'inizio dell'anno scolastico.

14. Rimborso/concorso spese per attrezzature didattiche

La prestazione ha la finalità di aiutare negli studi e di contribuire alla formazione culturale dei lavoratori e dei figli dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Milano e viene erogata con la seguente disciplina, a decorrere dal 1° ottobre 2005:

a) SCUOLE PROFESSIONALI - Durata triennale
euro 335,00 al conseguimento della licenza nella sessione estiva.

INDIRIZZO EDILE

euro 335,00 per la promozione dalla 2ª alla 3ª classe nella sessione estiva;

euro 360,00 al conseguimento della licenza nella sessione estiva.

b) SCUOLE SERALI: MEDIA SUPERIORE E PROFESSIONALI QUINQUENNALI

euro 335,00 per la promozione alla 3ª, 4ª e 5ª classe nella sessione estiva.

INDIRIZZO EDILE

euro 335,00 per la promozione alla 3ª, 4ª e 5ª classe nella sessione estiva;

euro 360,00 al conseguimento della licenza nella sessione estiva.

c) ISTITUTO "CARLO BAZZI" - CORSO PER PERITI EDILI E PER TECNICI SUPERIORI DELLE COSTRUZIONI

Agli studenti lavoratori e figli di lavoratori edili, che hanno conseguito la promozione, al termine dell'anno scolastico verrà rimborsato il 60% dell'ammontare della tassa di iscrizione al 3°, 4° e 5° anno dei corsi dell'Istituto Carlo Bazzi.

Le prestazioni di cui ai punti a) e b) non sono cumulabili con le borse di studio.

La domanda deve essere presentata entro 180 giorni dal termine dell'anno scolastico.

15. Assegno funerario alla famiglia

Dal 1° ottobre 2005, in caso di decesso del lavoratore, la Cassa Edile corrisponde alla sua famiglia un assegno dell'importo di euro 860,00. Tale somma è maggiorata di euro 180,00 per ogni figlio minore risultante a carico.

In caso di decesso del coniuge la Cassa Edile corrisponde al lavoratore iscritto la somma di euro 570,00.

Nel caso di decesso di parenti ed affini fino al 2° grado, che risultino conviventi, è erogata al lavoratore iscritto la somma di euro 220,00.

Nel caso di decesso di genitori che non risultino conviventi, la Cassa Edile eroga al lavoratore iscritto la somma di euro 180,00.

L'assegno è erogato ai familiari secondo le indicazioni del testatore o nell'ordine stabilito per le successioni legittime (art. 566 e seg. c.c.).

La domanda degli aventi diritto alla prestazione va presentata entro 180 giorni dalla data del decesso.

In caso di decesso del lavoratore per infortunio sul lavoro l'erogazione della prestazione ha luogo indipendentemente dal monte ore maturato.

16. Concorso alle spese per ospitalità presso centri convenzionati con la Cassa Edile di Milano

La prestazione è rivolta agli operai edili che a causa di particolari occorrenze o per trasferta o per trasferimento si trovino nella necessità di disporre temporaneamente di un alloggio in provincia di Milano.

Possano fruire della prestazione i lavoratori edili dipendenti da imprese iscritte da almeno trentasei mesi alla Cassa Edile di Milano.

L'ospitalità, fornita presso i Centri convenzionati con la Cassa Edile, che garantiscono una adeguata qualità del servizio, non può, per ciascun lavoratore, avere una durata superiore a 12 mesi anche non consecutivi.

Il costo relativo al soggiorno dell'operaio presso i Centri convenzionati con la Cassa Edile è sostenuto dall'interessato; la Cassa Edile concorre nelle seguenti misure: 40% per i primi 6 mesi e 30% per i successivi 3 mesi. Per i 3 mesi residui la Cassa Edile non concorre al costo dell'alloggio.

Il lavoratore deve provvedere a saldare direttamente all'amministrazione del Centro quanto dovuto per la quota di propria competenza, con le modalità richieste dal Centro stesso.

L'operaio che intenda usufruire della prestazione deve farsi rilasciare dall'impresa di appartenenza una dichiarazione attestante:

1. il rapporto di dipendenza intercorrente con impresa iscritta alla Cassa Edile di Milano;

2. il periodo presunto di permanenza presso il Centro stesso.

Previo presentazione di tale dichiarazione agli uffici della Cassa Edile, viene rilasciata al lavoratore una lettera di presentazione da consegnare all'amministrazione del Centro convenzionato.

L'impresa ed il lavoratore sono tenuti a dare immediata comunicazione della risoluzione del rapporto di lavoro alla Cassa Edile, che ne informa il Centro convenzionato.

La Cassa Edile può rivalersi, per eventuali danni subiti o costi sostenuti derivanti da mancate o infedeli dichiarazioni, nei confronti dell'impresa e/o del lavoratore.

La Cassa Edile eroga la prestazione fino ad esaurimento dei posti messi a disposizione dai Centri convenzionati seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Tale numero viene adeguato ogni anno dalla Cassa Edile in relazione all'evoluzione della domanda e alle condizioni di bilancio e deve comunque prevedere una quota di posti per soddisfare le esigenze abitative imposte dalla normativa sui lavoratori stranieri.

In caso di ulteriori ed eccezionali necessità, la Cassa Edile valuta l'opportunità di dare soddisfazione alle occorrenze.

Ciascuna impresa può avvalersi della prestazione per un numero di dipendenti non superiore ad un terzo dei posti disponibili. La Cassa Edile può offrire ospitalità ad un maggior numero di dipendenti della medesima impresa, qualora la richiesta di alloggio da parte degli operai di altre imprese non saturi la disponibilità.

17. Assegni straordinari

Per i casi in cui l'operaio si trovi in particolari condizioni di necessità economiche, per eventi che non rientrino nell'ambito di applicazione delle altre prestazioni (ad esempio: gravi malattie polmonari, T.B.C., rilevanti esigenze curative e/o riabilitative connesse a malattie professionali, ecc.) la Cassa può erogare assegni straordinari.

L'assegno può essere concesso anche quale contributo al pagamento del ticket sanitario, qualora questo sia di importo cospicuo.

Il compito di esaminare le richieste e di concedere gli assegni straordinari è attribuito alla Presidenza della Cassa Edile.

In caso di **infortunio extraprofessionale**, la Presidenza della Cassa Edile riconosce al lavoratore o agli eredi, a prescindere dalle condizioni economiche, un assegno straordinario non superiore a euro 12.000,00 in caso di invalidità permanente assoluta e un assegno straordinario di euro 13.000,00 in caso di morte del lavoratore iscritto. L'assegno straordinario in caso di morte non compete nel caso in cui il lavoratore abbia già percepito l'assegno per invalidità permanente assoluta. Il lavoratore o i suoi eredi devono dare comunicazione alla Cassa Edile dell'infortunio extraprofessionale entro 180 giorni dall'evento.

18. Villaggi vacanze marino e montano per i figli dei lavoratori

I figli dei lavoratori non in prova possono usufruire dei soggiorni estivi marino o montano presso i Villaggi Vacanze della Cassa Edile di Milano. Possono partecipare ai soggiorni i bambini e i ragazzi in età compresa tra 5 e 16 anni.

I turni, che sono stabiliti dalla Cassa Edile, durano 21 giorni ciascuno e iniziano alla fine di giugno per terminare alla fine di agosto.

La permanenza e il viaggio sono completamente gratuiti.

Il lavoratore deve presentare la domanda entro il mese di marzo di ogni anno, indicando il periodo e la località preferiti.

19. Prestazione una tantum per la formazione dei lavoratori in disoccupazione speciale

Allo scopo di incentivare la sempre maggiore qualificazione delle maestranze nel settore, la Cassa Edile eroga un contributo *una tantum* a favore degli operai, licenziati a far tempo dal 1° ottobre 2005, che abbiano fatto richiesta all'INPS del trattamento speciale di disoccupazione ai sensi della legge 6 agosto 1975, n. 427.

La prestazione è riconosciuta solo ai lavoratori che, durante il periodo di disoccupazione, abbiano regolarmente partecipato agli specifici corsi diurni di formazione proposti da ESEM sulla base di moduli predefiniti.

L'erogazione di importo massimo pari a euro 200,00 mensili, per una frequenza di almeno due moduli formativi nel mese, è commisurata

alla durata dei corsi stessi, previa verifica - attestata da ESEM - della proficua frequenza scolastica da parte del lavoratore in trattamento speciale di disoccupazione.

La domanda va presentata entro 180 giorni dal termine del corso di formazione.

20. Premio di fedeltà per operai

A partire dall'erogazione dell'anno 2006, la prestazione della Cassa Edile di Milano denominata "premio di fedeltà", consistente nella corresponsione di una somma pari a euro 250,00 all'anno per beneficiario, compete ai lavoratori dipendenti da almeno otto anni da impresa iscritta per lo stesso periodo alla Cassa Edile di Milano.

Ai fini della maturazione del predetto requisito, non rilevano eventuali cambiamenti del nome o della ragione sociale dell'impresa, purché debitamente comunicati dall'impresa stessa alla Cassa Edile.

A regime, il diritto al premio di fedeltà matura a condizione che il lavoratore abbia accantonato a suo favore, presso le Casse Edili di cui all'articolo 37 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000, almeno 14.400 ore (con un minimo annuo di 1.800 ore) negli otto anni precedenti.

Il 60% delle 14.400 ore necessarie alla maturazione deve essere accantonato presso la Cassa Edile di Milano.

In via transitoria, la prestazione relativa agli anni dal 2006 al 2012 viene comunque riconosciuta agli operai che abbiano accantonate a loro favore il numero minimo di ore di cui alla tabella sotto riportata, fermo restando che il 60% di queste deve essere stato accantonato presso la Cassa Edile di Milano:

Otto anni scadenti il 30 settembre dell'anno:	Prestazione dell'anno:	Numero minimo di ore accantonate negli otto anni:
2005	2006	13.000 (11.200 + 1.800 * anno prec.)
2006	2007	13.200 (9.600 + 1.800 * 2 anni prec.)
2007	2008	13.400 (8.000 + 1.800 * 3 anni prec.)
2008	2009	13.600 (6.400 + 1.800 * 4 anni prec.)
2009	2010	13.800 (4.800 + 1.800 * 5 anni prec.)
2010	2011	14.000 (3.200 + 1.800 * 6 anni prec.)
2011	2012	14.200 (1.600 + 1.800 * 7 anni prec.)
2012	2013	14.400 (1.800 * 8 anni prec.)

Ai fini del requisito di ore accantonate si computano le ore di lavoro ordinario ed i periodi assimilati secondo le norme generali.

I lavoratori interessati, che devono essere iscritti alla Cassa Edile di Milano al momento della richiesta, devono inoltrare la relativa domanda, redatta su apposito modulo predisposto dalla Cassa e sottoscritto anche dall'impresa da cui dipendono, entro il 30 giugno di ogni anno.

Il lavoratore che, maturato il diritto a percepire il premio di fedeltà per l'anno in corso e presentata la domanda con le modalità e nei termini previsti, sia temporaneamente iscritto presso altra Cassa Edile del sistema al momento della richiesta, non perde il diritto acquisito a percepire il premio di fedeltà purché, occupato sempre nella medesima impresa, ritorni ad essere iscritto presso la Cassa Edile di Milano entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Per le prestazioni relative a indumenti e calzature da lavoro e carenza malattia si rimanda rispettivamente agli articoli 12 e 19 del contratto collettivo provinciale di lavoro del 26.11.2002.

Come cambiano le prestazioni e nuove proposte

In un'ottica di razionalizzazione ed aggiornamento delle prestazioni tutt'oggi in essere ed in considerazione del fatto che quest'ultime non hanno sostanzialmente subito variazioni dal 1995, le Organizzazioni Sindacali Territoriali hanno ritenuto opportuno proporre una rivisitazione dei servizi offerti da Cassa Edile di Milano che sia maggiormente conforme alle effettive esigenze dei suoi assistiti.

Alcune delle attuali prestazioni, infatti, non corrispondono più ai reali bisogni degli utenti che, d'altro canto, riflettono il dinamismo e la costante evoluzione di uno scenario economico-sociale sempre più complesso; l'obiettivo auspicato è quello, quindi, di attuare dei cambiamenti che siano in grado di soddisfare le necessità dei lavoratori con sempre maggior puntualità ed efficienza.

Vi forniamo, pertanto, un'anticipazione delle proposte che sono state discusse e che verranno attuate a partire dal 1° ottobre 2005 (per approfondimenti circa le modifiche e le integrazioni delle prestazioni si veda la documentazione allegata).

Variazione dei requisiti necessari all'accesso alle prestazioni

Il diritto del lavoratore o dei suoi familiari (ove previsto) alle prestazioni matura a condizione che il lavoratore, non in prova, all'atto di presentazione della domanda sia dipendente da impresa iscritta presso Cassa Edile di Milano e che a suo favore sia stato effettuato l'accantonamento per almeno **1.800 o 500 ore di lavoro ordinario, rispettivamente nei quattro trimestri o nel trimestre solare antecedente il mese di fruizione della prestazione (decade il requisito delle 1.600 ore).**

Ai fini del requisito delle 1.800 o 500 ore, si computano, nei limiti della conservazione obbligatoria del posto, anche le assenze per servizio milita-



re/civile, malattia, infortunio, TBC, maternità, ore di intervento della CIG autorizzate dall'INPS, ore di permesso sindacale retribuito e di assemblea retribuita previste dal C.C.N.L., ore di assenza per ferie maturate e godute, ore retribuite per le festività.

I lavoratori provenienti da altre circoscrizioni territoriali ed iscritti a Cassa Edile di Milano, possono fruire delle prestazioni qualora la loro posizione relativa all'accantonamento presso la Cassa Edile di provenienza risulti regolare.

Modifiche ed integrazioni

Il valore delle prestazioni di cui ai punti 1), 3) e 4) dell'accordo

provinciale 4 dicembre 1995 **aumenterà del 15%**, con effetto per le richieste inoltrate dopo il 30 settembre 2005.

Riepilogando velocemente i servizi interessati si può operare la seguente suddivisione:

- **contributi economici di carattere sanitario** (rimborsi per protesi e cure dentarie, protesi acustiche, contributi per lenti oculistiche curative, per protesi ortopediche, per visite mediche specialistiche e per protesi ortodontiche dei figli),
- **rimborsi per prestazioni di assistenza sociale** (assegno funerario alla famiglia, assegno a favore dei portatori di handicap, contributo per lavoratori in trattamento emodialitico, contributo per lavoratori alcol e tossicodipendenti e per figli tossicodipendenti),

- **concorso alle spese didattiche** (rimborso per attrezzature didattiche, partecipazione alle spese didattiche di accesso alla scuola media inferiore).

In particolare, i parametri di alcune prestazioni mediche e del Premio Fedeltà sono stati riconsiderati nei seguenti termini:

1. Estensione ai familiari a carico delle prestazioni di carattere sanitario

I contributi economici di carattere sanitario relativi a:

- lenti oculistiche curative,
- protesi ortopediche,
- visite mediche specialistiche,
- protesi dentarie ed acustiche,
- cure dentarie

competeranno anche al coniuge e ai figli a carico, in misura pari al **50% del contributo riservato al lavoratore per la medesima prestazione**, a patto che il lavoratore abbia maturato 1.800 ore annue di accantonamento presso Cassa Edile di Milano negli ultimi 3 anni.

La richiesta può essere avanzata per un singolo familiare e per un solo evento all'anno.

2. Premio fedeltà

A partire dall'erogazione dell'anno 2006, il Premio Fedeltà, consistente nella corresponsione della somma annua fissa di euro 250,00, spetterà ai lavoratori dipendenti da almeno **8 anni (non più 10)** presso impresa iscritta per lo stesso periodo di tempo a Cassa Edile di Milano.

Introduzione di nuove prestazioni a partire dal 1° ottobre 2005

Le nuove prestazioni proposte riguardano:

1. Contributo per la frequenza dell'asilo nido

Ai lavoratori, iscritti a Cassa Edile di Milano continuativamente da almeno 5 anni e che abbiano al loro attivo almeno 1.800 ore annue di accantonamento nell'ultimo triennio, verrà concesso un contributo annuo fisso quale

concorso al pagamento della retta per la frequenza dell'asilo nido dei figli fiscalmente a carico.

2. Formazione dei lavoratori in disoccupazione speciale

Allo scopo di incentivare la qualificazione professionale dei lavoratori, Cassa Edile di Milano eroga un contributo *una tantum* a favore degli operai, che dal 1° ottobre 2005 abbiano fatto richiesta all'INPS (ai sensi della Legge 6 agosto 1975 n. 427) per il trattamento speciale di disoccupazione.

La prestazione è valida per i lavoratori che durante il periodo di disoccupazione abbiano frequentato con regolarità e profitto specifici corsi diurni di formazione proposti da E.S.E.M. sulla base di moduli predefiniti.

I requisiti richiesti sono l'iscrizione, alla data del licenziamento, da almeno 3 anni a Cassa Edile di Milano e l'accantonamento per almeno 1.800 ore annue.

Tra le proposte avanzate dalle Organizzazioni Sindacali Territoriali rientra anche l'intento di configurare e di dotarsi di appositi strumenti di supporto informatico che facilitino la gestione degli adempimenti ed il processo di controllo della regolarità e della sicurezza delle imprese. Uno degli obiettivi principali di questo progetto di informatizzazione consiste nell'agevolare la pratica di rilascio del cosiddetto Bollino Blu. Vediamo insieme di che cosa si tratta.

La Cassa Edile di Milano in qualità di Ente certificatore delle imprese: il Bollino Blu

Unitamente agli altri Enti paritetici del sistema delle costruzioni (E.S.E.M. e CPT), Cassa Edile di Milano concorre, dal novembre 2002, a riconoscere alle imprese che lo richiedono il cosiddetto **Bollino Blu**, ossia un marchio di qualità relativo ad una specifica iniziativa immobiliare.

Nato a seguito di accordi provinciali stipulati tra Assimpredil e le Organizzazioni Sindacali, consiste in un processo di attestazione finalizzato a comprovare la correttezza di



una serie di comportamenti applicati ai seguenti ambiti:

1. **regolarità dei rapporti di lavoro**, ossia i lavoratori edili impiegati nel cantiere oggetto di valutazione devono risultare iscritti a Cassa Edile di Milano e l'impresa per la quale lavorano deve essere in una condizione di regolarità contributiva;
2. rispetto delle disposizioni in materia di **sicurezza**, come previsto dai D. L. 626/94, 494/96 e dal D.P.R. 547/55;
3. promozione ed attuazione della **formazione**, in accordo a quanto previsto dai D. L. 626/94 e 494/96.

Il certificato, infatti, viene rilasciato da Cassa Edile di Milano solo in seguito ad opportuni accertamenti, effettuati singolarmente dai tre Organismi paritetici, relativi a regolarità contributiva, rispetto delle norme di sicurezza sul posto di lavoro ed assolvimento di obblighi formativi.

La ripetuta violazione di tali condizioni può costituire giustificato motivo per la revoca dello stesso.

A questo scopo, l'operato dell'impresa e delle aziende subappaltatrici dotate di Bollino Blu viene monitorato tramite controlli periodici e visite ispettive effettuate in

loco presso i cantieri, con la finalità di verificare lo stato di regolarità precedentemente riscontrato.

Nel caso in cui anche solo un Ente dovesse rilevare delle anomalie nel corso del processo di certificazione, un Comitato composto dai Direttori di Cassa Edile di Milano, E.S.E.M. e CPT valuterà se procedere all'eventuale bocciatura della candidatura.

Il conseguimento dell'attestato è estremamente qualificante per l'azienda, in quanto indice

dell'impegno profuso per il perseguimento ed il mantenimento di elevati standard di salute, sicurezza e correttezza dei rapporti di lavoro; tale comportamento etico può essere pubblicizzato anche mediante l'esposizione del Bollino Blu nei luoghi di lavoro.

In prospettiva futura ed evolutiva dell'attuale Bollino Blu, l'azienda aderente a quest'iniziativa gratuita potrebbe beneficiare di una serie di vantaggi in grado di renderla ancor più **competitiva**.

A mero titolo esemplificativo si potrebbero immaginare dei servizi convenzionati con E.S.E.M. e CPT, ovvero l'inserimento del nominativo nell'**elenco Imprese Blu** all'interno di una sezione dedicata del sito di Cassa Edile di Milano, che conferirà all'azienda, all'atto della visita del sito da parte di potenziali committenti, maggior visibilità e credibilità.

L'obiettivo prefissato, allo stato solo in termini concettuali di studio di fattibilità, è di mettere al servizio delle imprese, delle parti sociali e del comparto edile in generale uno strumento informatico che permetta la verifica preventiva e periodica della correttezza dei rapporti di lavoro del personale, dell'applicazione di norme di sicurezza e della formazione acquisita dai lavoratori.

In questo senso, da ultimo appare l'accordo del 9/06/2005 che, nel prevedere un sistema di rete informatico tra gli Enti paritetici di Milano, fa esplicito riferimento al Bollino Blu.



È in arrivo per i lavoratori una modalità di pagamento pratica ed innovativa: la carta prepagata

Cassa Edile di Milano prossimamente metterà a disposizione dei suoi iscritti un nuovo servizio: la possibilità di riscuotere le somme spettanti con una carta prepagata, all'insegna dell'innovazione e della praticità.

Considerato che gli attuali sistemi, ossia bonifico bancario e mandato di pagamento, non sempre si sono rivelati tempestivi ed efficienti, Cassa Edile di Milano ha ritenuto opportuno adottare uno strumento nuovo, più comodo ed efficace, con l'obiettivo di limitare sempre più eventuali disservizi e disagi e di agevolare maggiormente quella parte di lavoratori che non risiede a Milano o in Provincia. In fase di lancio, l'iniziativa, prevista entro la fine dell'anno, coinvolgerà un campione di utenti pari a 2.000 unità circa e, se registrerà gli ampi consensi attesi, verrà successivamente estesa ad un numero

sempre crescente di persone. La carta prepagata verrà utilizzata sperimentalmente insieme alle modalità di pagamento già in uso con la prospettiva, nell'eventualità in cui l'azione pilota abbia ottimi ritorni, di sostituirle progressivamente.

Si tratta, in definitiva, di un PagoBancomat a tutti gli effetti con la differenza che non presuppone un conto corrente bancario d'appoggio, poiché tutto il denaro spendibile è contenuto nella carta stessa! Quest'ultima, infatti, è una vera e propria card ricaricabile con un massimale fisso di euro 10.000,00 oltre il quale non vengono più accettati versamenti.

Su di essa Cassa Edile di Milano potrà provvedere all'accredito degli importi dovuti, così come il proprietario stesso della carta potrà utilizzarla a propria discrezione, per sostenere delle



spese o per effettuare a sua volta la ricarica, a seconda delle necessità, tenendo, però, sempre d'occhio (in entrambi i casi!) il credito disponibile.

Ai fini della sicurezza, si ri-

corda che la carta è nominativa (non al portatore), è protetta da un codice PIN che autorizza alle operazioni solo chi ne è a conoscenza ed ha una validità di 3 anni.

La comunicazione corre sulla linea della telefonia mobile

A breve i lavoratori riceveranno informazioni tramite sms

Attualmente le finestre di dialogo utilizzate da Cassa Edile di Milano per interagire con i lavoratori sono, oltre al Notiziario, principalmente tre:

1. la carta stampata (lettere, circolari, fax, etc.),
2. il telefono,
3. il sito internet.

Spesso, nella pratica quotidiana, sono state riscontrate delle oggettive difficoltà legate alle modalità d'utilizzo dei suddetti strumenti, che possono essere sommariamente descritte come segue:

1. mancato avvenuto recapito di comunicazioni scritte per indicazioni poco precise relative alla domiciliazione del lavoratore, disagi postali, ritardi nelle consegne, soprattutto nei periodi a ridosso delle ferie estive e delle festività natalizie;
2. gestione della rete telefonica fissa per lo più come flusso

informativo in entrata (è l'assistito che chiama per ricevere informazioni);

3. impostazione del sito web fortemente strutturata e standardizzata nei contenuti che non sempre fornisce riscontri puntuali alle esigenze individuali dell'utente; d'altro canto, l'ausilio del supporto informatico presuppone anche delle conoscenze informatiche di base da parte del fruitore.

Date le limitazioni sopra esposte, negli ultimi tempi, è sorta l'esigenza di individuare un canale di comunicazione alternativo rispetto ai tradizionali, in grado di stabilire un contatto più immediato, diretto ed efficace con i propri assistiti.

Per questo motivo la scelta è ricaduta su un mezzo di comunicazione di massa di nuova generazione estremamente diffuso: il telefono cellulare.

La quasi totalità del bacino

d'utenza, infatti, a prescindere dalle connotazioni sociali e culturali, possiede ed utilizza con relativa facilità un telefono portatile che si contraddistingue per aver ridefinito il concetto di contatto relazionale, annullandone le dimensioni spazio-temporali.

Grazie al telefono cellulare l'utente, infatti, è sempre connesso in rete, dunque reperibile sempre e dovunque.

Cassa Edile di Milano ha identificato questo strumento quale più consono ed appropriato per poter implementare e migliorare lo scambio d'informazioni con i suoi iscritti proprio perché in grado di garantire la massima copertura dei destinatari e la simultaneità del trasferimento di notizie.

Di particolare interesse, in questa sede, la funzione di brevi messaggi di testo (sms) che verranno inviati da Cassa Edile

di Milano sia per richiamare l'attenzione degli assistiti sulle scadenze da rispettare in tempo utile per poter fruire dei servizi disponibili sia per aggiornarli sulle novità ed iniziative promosse. A questo proposito, è in fase di progettazione la realizzazione di una piattaforma multimediale in grado di inviare un consistente quantitativo di messaggi differenziati, sia per eterogeneità dei pubblici destinatari che per natura dei contenuti da trasporre. Per questo motivo sono state previste due tipologie distinte di messaggi: standard e personalizzati.

Infine, è essenziale sottolineare che l'efficacia dell'iniziativa dipenderà in larga misura dalla collaborazione che i lavoratori offriranno, comunicando il proprio numero di cellulare, nonché eventuali variazioni dello stesso.

26^a “Pescata del magutt”: appuntamento al 9 ottobre sulle rive del Lago dei Cigni a Milano

Non mancate al consueto appuntamento con la “Pescata del magutt”, tradizionale manifestazione promossa dal C.R.A.L. di Cassa Edile di Milano, con il patrocinio della Cassa stessa, giunta quest’anno alla sua 26^a edizione. La Pescata avrà luogo il 9 ot-

tobre 2005 dalle ore 6.30 alle ore 12.30 e sarà ospitata sulle rive del Lago dei Cigni in Via Guascona, 60 a Milano. I biglietti d’ingresso possono essere acquistati al prezzo di euro 5,00 presso la sede principale di Cassa Edile di Milano in via S. Luca, 6 a Milano, presso le

filiali distaccate di Legnano, Lodi e Monza, oppure in loco la mattina stessa dell’evento (i bambini fino ai 12 anni non pagano).

Oltre ai gruppi aziendali più numerosi, verranno premiati individualmente i primi classificati per la trota ed il pesce

(non trota) di dimensioni più grandi. Augurandoci di battere il record di presenze dell’edizione precedente che ha visto impegnati nella competizione circa 600 pescatori provetti, vi rinnoviamo l’invito e... vi aspettiamo, come sempre, numerosi!!!



Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi a:

Ufficio C.R.A.L. -Cassa Edile di Milano

Tel. 02-58496413

(tutti i martedì ed i giovedì dalle 13.30 alle 17.30)

Tel. 02-58496211

(tutti i mercoledì ed i venerdì dalle 13.30 alle 17.30)

Come raggiungere il Lago dei Cigni:

Tangenziale Ovest, uscita Lorenteggio,
provenendo da Milano,
svoltare al 1° semaforo a destra in direzione
Parco Centenario
(indicazioni fornite dal sito
www.lagodeicigni.com).